

Ord. 45 del 19.04.2017

IL SINDACO

VISTE le precedenti ordinanze n. 96 del 14.04.2006 -avente ad oggetto l'esercizio e l'attività del commercio su aree pubbliche in modo itinerante- n. 14 del 19.06.2007 -avente ad oggetto il divieto di accattonaggio sul territorio comunale- nonché n. 55 del 19 marzo 2008 avente ad oggetto l'attività di commercio ambulante nel Comune di Ischia;

CONSIDERATO

Che -fermi di divieti in esse contenuti e le deroghe previste- possa prevedersi in via sperimentale fino a diversa disposizione, la vendita di prodotti agricoli (ortaggi, frutta, prodotti degli orti) sulle aree del territorio comunale individuate a cura del Comando di Polizia Municipale compatibilmente con le esigenze del traffico veicolare e del decoro urbano, sia al fine di incentivare la produzione e la vendita di prodotti dell'agricoltura da parte dei contadini-agricoltori di Ischia sia di consentire agli ospiti che scelgono l'isola come meta di vacanza la possibilità di acquistare prodotti tipici direttamente dal produttore.

RITENUTO poter disporre in via sperimentale la presente deroga ferma ogni altra prescrizione e divieto contenuti nelle richiamate precedenti ordinanze e da ultimo nell'ordinanza n.55 del 19 Marzo 2008 sul commercio svolto in aree pubbliche in modo itinerante;

VISTO l'art.50 del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

Ferme le prescrizioni e di divieti contenuti nelle precedenti ordinanze richiamate in motivazione della presente - sia al fine di incentivare la produzione e la vendita di prodotti dell'agricoltura da parte dei contadini, agricoltori diretti e braccianti agricoli di Ischia sia di consentire agli ospiti che scelgono l'isola come meta di vacanza, la possibilità di acquistare prodotti tipici direttamente dal produttore- in via sperimentale fino a

diversa disposizione, è consentita la vendita di prodotti agricoli (ortaggi, frutta, prodotti degli orti) sulle aree del territorio comunale individuate a cura del Comando di Polizia Municipale compatibilmente con le esigenze del traffico veicolare e del decoro urbano (angolo Via Nuova Cartaromana incrocio Via Gian Battista Vico; Parcheggio Via Mirabella; Posteggio Via De Rivaz) nel rispetto delle normative vigenti.

La vendita potrà avvenire anche a mezzo di carretti tipici della tradizione agricola.

DISPOSIZIONI FINALI


Le precedenti ordinanze restano in vigore nella parte non contrastante con la vigente ordinanza.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente ordinanza si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di esercizio e attività del commercio su aree pubbliche in modo itinerante.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Ischia ed è inoltre trasmessa al Comandante della Polizia Locale per l'adempimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro il termine di giorni sessanta decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni.



IL SINDACO
Ing. Giuseppe Ferrandino

